

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 65

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 (Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale);

b) l'articolo 56 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 35/1981);

c) la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82 (Esercizio delle funzioni socio - assistenziali dei soppressi Consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58 ed utilizzazione del relativo personale);

d) la legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35 "Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale" e 21 dicembre 1981, n. 87 "Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate");

e) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 (Svolgimento di funzioni socio - assistenziali da parte delle Comunità montane);

f) l'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 40/1987);

g) l'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

h) la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), a eccezione del comma 4 dell'articolo 22;

i) l'articolo 88 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (modificativo dell'articolo 9

della legge regionale 33/1988);

j) l'articolo 206 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 33/1988);

k) l'articolo 5 della legge regionale 20/1995 (modificativo dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988);

l) l'articolo 14 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (modificativo dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988);

m) l'articolo 102 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990);

n) la legge regionale 7 marzo 1990, n. 10 (Modifiche ed integrazioni a normative socio - assistenziali);

o) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore);

p) l'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);

q) l'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

r) gli articoli 40, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies e 62 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

s) il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo degli articoli 41 bis e 41 quater della legge regionale 49/1996);

t) l'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (modificativo dell'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996);

u) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1

marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza);

v) l'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);

w) il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 10/1998);

x) il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

y) il comma 66 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

z) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

aa) gli articoli 6, 9, 12, 13, 14 e il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);

bb) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

b) i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;

c) il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999);

d) il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8/2001 (modificativo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999);

e) i commi 51 e 52 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

f) il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002.

(1)

3. A decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 32 della legge regionale 10/1998;

b) il comma 62 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998);

c) i commi 8, 9 e 11 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativi dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998);

d) la lettera d bis) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;

e) il comma 22 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002;

f) l'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);

g) l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 19/2006